**Accordo tecnico per la costituzione a titolo gratuito del diritto d’uso del programma “Trasporti Eccezionali”.**

Tra

la Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, San Marco 2662, rappresentata dal Dirigente del Servizio Informatica, dott.ssa Franca Sallustio,

e

la Provincia di Treviso, con sede in Treviso, Via Cal di Breda 116, rappresentata dal Dirigente del Servizio Informatica, Dott. Carlo Rapicavoli;

(congiuntamente indicate “le parti”)

Visto

- gli articoli 68, 69 e 70 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” e successive integrazioni;

- l’articolo 10 del codice stradale D.lgs. n. 285/1992, che disciplina il transito di “veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità” ed in particolare prevede che ”i trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria (…)”;

- il Regolamento del codice della strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 che disciplina anche le modalità di rilascio da parte dell’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e alle regioni per la rimanente rete viaria delle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31, regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole e dettagliatamente all’art. 6 che prevede “… Ai fini della massima semplificazione e della gestione in tempo reale delle domande, gli enti proprietari di strade o i loro concessionari adottano apposite procedure telematiche, con imposta di bollo corrisposta in modo virtuale; gli stessi possono costituire consorzi o stipulare convenzioni tra loro al fine di istituire sportelli unici per l'accettazione, la gestione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni; a fini di coordinamento e di scambio di informazioni, possono, inoltre, richiedere l’interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione generale per la motorizzazione”;

- la Legge Regionale Veneto 30 settembre 1994, n. 60 di delega alle province delle funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale per trasporti e veicoli eccezionali;

Considerato che:

- la Città metropolitana di Venezia è titolare del programma denominato “Trasporti Eccezionali” (di seguito “il programma”), software sviluppato su tecnologia web per lo sviluppo ed inoltro delle richieste di transito per trasporti eccezionali e successivo procedimento di rilascio dei relativi permessi da parte delle amministrazioni/società gestori;

- il programma di cui sopra – in osservanza delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato appositamente per soddisfare le esigenze funzionali della Città metropolitana di Venezia, che ne ha acquisito il diritto di proprietà in quanto sviluppatrice;

- la Società Berenice International Group S.r.l. di Padova è proprietaria esclusiva delle librerie di funzioni e procedure informatiche, parte integrante del software TE-Online;

- l’accordo “Accordo d’uso e distribuzione dell’Applicativo ‘Trasporti Eccezionali – TE’” tra la Città metropolitana di Venezia e la Società Berenice International Group S.r.l. di Padova, qui allegato, delinea le rispettive competenze in considerazione della titolarità condivisa del programma e disciplina le richieste di utilizzo in riuso da parte degli Enti interessati;

- l’ente riusante, a seguito delle verifiche effettuate, ha espresso alla Città metropolitana di Venezia una valutazione positiva circa l’opportunità di utilizzare il programma “Trasporti Eccezionali” per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, tenendo conto delle necessarie personalizzazioni, ed ha pertanto richiesto alla Città metropolitana di Venezia di poter utilizzare in riuso il programma in parola;

- la Città metropolitana di Venezia, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ha accolto positivamente la richiesta e, con atto n. 311 del 4 febbraio 2022, ha approvato lo schema del presente accordo;

- l’ente riusante, con atto n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ ha approvato lo schema del presente accordo e dato avvio alla sottoscrizione dell’accordo stesso, per la costituzione a titolo gratuito del diritto d’uso del programma “Trasporti Eccezionali” con la Città Metropolitana di Venezia, senza oneri economici diretti, per utilizzare il software denominato “TE-Online” per la gestione dei trasporti eccezionali, in modalità, ove applicabile, “a riuso” come indicato dalla normativa AgID nelle Linee Guida del Codice dell’amministrazione digitale;

tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 Oggetto**

La Città metropolitana di Venezia concede all’ente riusante, a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali sulla rete stradale di competenza, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate, il programma “Trasporti Eccezionali”.

**Art. 2 Utilizzo in modalità SaaS**

L’utilizzo avviene in modalità SaaS, su adeguata piattaforma qualificata AgID, messa a disposizione a titolo oneroso dalla Società Berenice International Group S.r.l..

**Art. 3 Attrezzature ed oneri a carico della controparte**

L’ente riusante, durante il periodo di durata del presente accordo, si farà carico del costo di implementazione e personalizzazione per la realizzazione dei web service necessari alla integrazione tra l’applicativo Trasporti Eccezionali on line e altri programmi in uso all’ente riusante medesimo.

**Art. 4 Brevetti, diritti di autore, proprietà intellettuale**

La Città metropolitana di Venezia garantisce che il programma è di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi. Le librerie utilizzate dal software sono di proprietà della società Berenice International Group S.r.l. e verranno distribuite gratuitamente in licenza d’uso solo ai fini del corretto funzionamento del programma “Trasporti Eccezionali”. L’ente riusante non potrà distribuire, noleggiare, concedere in licenza o altrimenti rendere disponibile ad altri soggetti, diversi dai riusanti, il software, la documentazione, i codici sorgente o copie di essi, nemmeno a società controllate o “in-house” senza espressa autorizzazione scritta da parte di CMVE e Berenice.

Il software, la documentazione e i codici sorgente saranno rilasciati da Berenice all’ente riusante, previo impegno formale dello stesso con la società, di rispettare tali vincoli.

L’ente riusante prende atto che il programma “Trasporti Eccezionali”, nella sua totalità, è, quindi, protetto da diritto d’autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

**Art. 5 Responsabilità**

L’ente riusante solleva la Città metropolitana di Venezia da qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti, materiali e immateriali, che lo stesso ente riusante dovesse subire per l’utilizzo di quanto forma oggetto del presente accordo.

L’ente riusante assume ogni responsabilità in merito all’uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti operati dalla stessa sul programma Trasporti Eccezionali, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, l’ente riusante si obbliga a manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Venezia anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

L’uso dell’accesso all’applicativo e ai servizi è a totale responsabilità dell’ente riusante e non possono essere utilizzati per finalità commerciali o di lucro e in ogni caso non conformi ai principi cardine del buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

**Art. 6 Durata**

In considerazione delle attribuzioni di legge in premessa richiamate e dell’accordo con la Società Berenice International Group S.r.l., il presente accordo tecnico ha durata commisurata al perseguimento del reciproco pubblico interesse sotteso, nel rispetto dei principi di autotutela e di leale cooperazione propri delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte.

Con adeguato anticipo sulla scadenza, la Città metropolitana di Venezia comunicherà il mancato rinnovo del proprio accordo con la Società Berenice International Group S.r.l. e le più adeguate modalità di gestione dell’applicativo TE Online (art. 4 “Durata” dell’accordo citato). Ugualmente per i casi di recesso previsti (art. 10 “Tutela e continuità del servizio. Recesso”).

L’ente riusante in caso di rinuncia all’uso del programma TE Online, ne dà avviso alla Città metropolitana di Venezia mediante PEC con adeguato anticipo.

**Art. 7 Esonero di responsabilità**

L’ente riusante solleva ed esonera la Città metropolitana di Venezia da ogni responsabilità o impegno verso terzi, derivante dall’uso da parte dei suoi addetti dei servizi messi a disposizione.

**Art. 8 Nuove versioni del programma**

Qualora il programma “Trasporti Eccezionali” venga modificato o integrato con ulteriori funzionalità a cura ed a spese di una delle parti, resta sin d’ora pattuito che dette modifiche e/o integrazioni saranno concesse in riuso a tutti gli enti riusanti.

**Art. 9 Riservatezza**

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

**Art. 10 Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione è devoluta alla competenza del foro di Venezia.

**Art. 11 - Tutela dei dati personali**

1.L’utilizzo della soluzione Trasporti Eccezionali prevede che il trasportatore richieda la registrazione - ad un archivio informatico comune di gestione dei rapporti con gli utenti c.d. anagrafica condivisa - dei propri dati (personali e non) presso il primo ente a cui il trasportatore formuli istanza di accreditamento (di seguito la “Anagrafica”).”. L’accesso all’Anagrafica è condiviso con tutti gli enti che hanno adottato l’applicativo Trasporti Eccezionali, i quali possono consultarla e/o modificarla.

Pertanto, per la gestione amministrativa, alimentazione e condivisione della Anagrafica, le parti, autonomamente o congiuntamente, pongono in essere operazioni di trattamento dei dati personali, di cui alla definizione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Reg. UE 2016/679” o “GDPR”), del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. (di seguito la “Normativa applicabile”) propri di persone fisiche, sia appartenenti alle aziende trasportatrici che intendono accreditarsi (es. legale rappresentante o suo delegato), sia estranee ad esse (di seguito “Interessati”), facendo confluire questi ultimi all’interno dell’Anagrafica.

Si configura, in tal modo, una correlazione di trattamento dei dati personali degli interessati ed una conseguente contitolarità nei trattamenti che le Parti intendono normare quale condizione di Contitolarità.

2. I Contitolari raccolgono i dati personali (come definiti in base al GDPR), conferiti loro dagli Interessati, al momento della registrazione in Anagrafica. In particolare, possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali: Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, fax, indirizzo email, PEC.

3. Con la Contitolarità, le parti intendono definire, ai sensi dell’art 26 del GDPR, che le stesse avendo congiuntamente definito le finalità e mezzi del trattamento dei dati personali nell’ambito dell’Anagrafica, trattano gli stessi in regime di contitolarità per le finalità connesse alla gestione amministrativa, alimentazione e condivisione della Anagrafica . In particolare:

1. ciascuna parte raccoglierà autonomamente i dati personali conferiti dagli Interessati, i quali saranno inseriti nell’Anagrafica, consentendo pertanto lo svolgimento delle operazioni di trattamento necessarie e conseguenti dal presente accordo;
2. ciascuna parte rilascerà:

* in qualità di titolare del trattamento ed in fase di instaurazione del rapporto con l’Interessato, una propria informativa ex art 13 del GDPR relativa ai trattamenti prodromici, connessi e conseguenti al rispettivo ed autonomo procedimento di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali sulla rete stradale di competenza regionale e provinciale;
* l’informativa contitolari ex art. 13 del GDPR, previamente concordata e qui allegata (v. All. B1 (Informativa Contitolari), nella quale si darà atto del regime di contitolarità esistente tra le parti nell’ambito dei soli trattamenti congiunti di cui all’Anagrafica. Tale informativa verrà anche pubblicata sul sito web dell’Ente;

1. le parti gestiranno congiuntamente le richieste degli Interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, fermo restando il diritto degli Interessati di far valere i propri diritti nei confronti di ciascuna parte. Le richieste andranno evase nel termine di giorni 30 dalla data di ricevimento. A tal fine, il Contitolare che ha ricevuto la domanda *ex* artt. 15 e ss. del GDPR è tenuto a condividere la richiesta con l’altro Contitolare entro 5 giorni dal ricevimento della stessa. Se la domanda dell’Interessato presentasse un carattere di urgenza, il Contitolare che ha ricevuto la richiesta *ex* artt. 15 e ss. del GDPR è tenuto a condividere, entro cinque giorni lavorativi, la stessa con l’altro Contitolare. Resta inteso che ciascuna delle parti provvederà invece a dare riscontro alle richieste relative a trattamenti per cui è autonoma titolare ai sensi del GDPR;
2. ciascuna parte provvederà, inter alia, a:

* nominare ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. i soggetti che agiscono sotto l’autorità di ciascun contitolare;
* contrattualizzare e definire i rapporti con i propri fornitori, ove applicabile, con apposita nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

4. Le parti dichiarano di aver implementato quali autonomi titolari del trattamento tutti gli adempimenti imposti dalla Normativa applicabile e si impegnano altresì a porre in essere, ciascuna nel proprio ambito di competenza, tutti gli obblighi in tema di accountability prescritti dalla Normativa applicabile quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* registro delle attività di trattamento (ex art. 30 del GDPR);
* valutazione di impatto privacy (ex art. 35 del GDPR);
* applicazione dei principi di privacy by design e by default (ex art. 25 del GDPR).

5. Le parti in Contitolarità, secondo i rispettivi ambiti di competenza, si impegnano altresì a trattare i dati personali, nel rispetto dei seguenti principi:

1. limitazione delle finalità: i dati devono essere elaborati e utilizzati ovvero comunicati esclusivamente ai fini specificati nella Contitolarità;
2. limitazione della conservazione: i dati devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e successivamente trattati;
3. qualità e proporzionalità dei dati: i dati devono essere corretti, ove necessario aggiornati. I dati devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti in relazione ai fini perseguiti;
4. trasparenza: gli interessati devono essere informati sui fini del trattamento, sul periodo di conservazione dei dati e sul soggetto presso il quale esercitare il diritto di accesso ai propri dati, nonché gli altri diritti previsti dalla Normativa applicativa (rettifica, blocco, cancellazione, limitazione, portabilità ove applicabile);
5. liceità: devono essere poste in essere procedure tali da consentire all’interessato di poter verificare le proprie scelte e di poterle modificare nei casi ove ciò sia possibile;
6. sicurezza e riservatezza: devono essere attuate le Misure tecniche e organizzative di sicurezza appropriate ai rischi presentati dal trattamento;
7. nel caso di trattamento di eventuali categorie particolari di dati (origine razziale, etnica, provvedimenti di sicurezza, stato di salute, ecc.) devono essere previste idonee e ulteriori salvaguardie.

6. Le parti in Contitolarità si impegnano a gestire congiuntamente le violazioni dei dati personali (di seguito “Data Breach”) che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione dell’Accordo, e di adempiere congiuntamente agli eventuali obblighi di notifica al Garante e, laddove necessario, anche di comunicazione agli interessati. Le parti definiranno con apposita procedura interna, dopo la sottoscrizione dell’Accordo, i ruoli e tempi per la gestione dei Data Breach.

7. Le parti si obbligano inoltre a:

* 1. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire il corretto espletamento dell’Accordo;
  2. non diffondere o comunicare a terzi i dati personali degli Interessati, se non nei casi di legge o necessari all’esecuzione dell’Accordo;
  3. garantire l’affidabilità di qualsiasi dipendente e/o collaboratore che accede ai dati personali e che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza;
  4. adottare le misure tecniche ed organizzative di sicurezza per la protezione dei dati previste dall’art. 32 del GDPR;
  5. mantenere un costante aggiornamento sulla Normativa applicabile, nonché sull’evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;
  6. mettere a disposizione degli Interessati il contenuto essenziale della Contitolarità in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del GDPR anche mediante pubblicazione di un estratto sul sito internet dell’ente;
  7. i dati personali devono essere trattati ed utilizzati esclusivamente nel territorio di uno Stato Membro dell’Unione Europea (EU) o di altro firmatario dell’Accordo nell’Area Economica Europea (AEE). Qualsiasi trasferimento dei dati personali verso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo (di seguito “Paese Terzo”) avverrà nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente. Ove i dati personali vengano trasferiti verso un Paese Terzo, non sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno adottate adeguate garanzie, come le cd. clausole contrattuali standard oltre ad eventuali misure supplementari (contrattuali e tecnico-organizzative);
  8. la Contitolarità nonché l’assunzione degli obblighi ivi previsti non comporta il diritto ad alcuna remunerazione né ad alcun rimborso spese o altro emolumento variamente definito;
  9. la Contitolarità rimarrà in vigore sino allo stato di contitolarità tra le Parti. Ciascun ente aderente alla Contitolarità mantiene la titolarità del trattamento relativo alla gestione del procedimento conseguente all’istanza dell’utente ai sensi del Reg. UE/2016/679.

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale dalle parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall’articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

* All. A (Accordo Città metropolitana di Venezia/Berenice International Group S.r.l.);
* All. B1 (Informativa Contitolari).

Per la Città metropolitana di Venezia Per [\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Dott.ssa Franca Sallustio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)